



COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 18-07-2017

Sessione ORDINARIA

Atto N. 114

OGGETTO: Appello dopo rinvio alle 24h- votazione ed approvazione punto "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno- Modifiche" così come emendato

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

oggi 18-07-2017

alle ore 19.30

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PUCCIA Concetto		X	CAVALLINO Vincenzo		X
SCUCCES Giovanni	X		D'ANTONA Vito		X
CASTELLO Ivana	X		CARUSO Andrea	X	
SPADARO Giovanni	X		ARMENIA Pietro		X
CERRUTO Carmelo		X	ARENA Elisa	X	
POLINO Michele	X		CAPPELLO RIZZARELLO Giovanni	X	
MINIOTO Carmela	X		GRASSICIA Giuseppe	X	
STRACQUADANIO Giuseppe		X	SCAPELLATO Daniele	X	
FALCO Giorgio	X		RIZZA Andrea		X
COVATO Giovanni Piero	X		GARAFFA Ignazio	X	
GIARRATANA Luigi	X		FLORIDIA Rita	X	
LOREFICE Pietro	X		GIANNONE Lorenzo	X	
GUGLIOTTA Salvatore	X		COLOMBO Michele	X	
ABBATE Mario	X		MODICA Antonio	X	
RIZZA Giovanni		X	RUFFINO Ippolito		X

Presenti n. 21
Assenti n. 09

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. G.Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale, per essere questa la II^o convocazione, il Presidente, Dott. Ignazio Roberto Garaffa, assume la Presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA.

Concluso l'appello nominale il Presidente, assente la sera precedente, prende atto di quanto successo e dichiara che la seduta odierna deve riprendere dal momento della interruzione della anteriore sessione, ovvero dalla votazione della delibera avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno-Modifiche".

Chiede, dunque, al Segretario generale di procedere con la votazione, al termine della quale si ha il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: 13 (Minioto, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate, Arena, Cappello Rizzarello , Grassiccia, Scapellato, Florida, Giannone, Modica)

VOTI CONTRARI : 8 (Scucces, Castello, Spadaro, Polino, Gugliotta, Caruso, Rizza A., Colombo)

VOTI ASTENUTI : 1 (Garaffa).

A seguito dell'esito della votazione il punto, con 13 voti favorevoli, 8 contrari ed uno astenuto, viene APPROVATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1 recita: *"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*;

VISTE:

- la delibera Consiliare n. 10 del 15 febbraio 2013 con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica e, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento Comunale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 2 maggio 2013 di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2013 formulate in riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale sopra richiamato;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 dell'8 maggio 2013 con la quale sono state modificate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2013;

CONSIDERATO che si può procedere ad alcune modifiche del regolamento di che trattasi e in particolare con riferimento:

- alla modifica delle categorie per l'applicazione dell'esenzione;
- alla previsione del caso di rifiuto dell'ospite a versare l'imposta;
- all'unificazione e ampliamento a tre mesi del termine di presentazione della comunicazione obbligatoria e del versamento dell'imposta;

- all'attribuzione al gestore della struttura ricettiva della qualifica di "agente contabile di fatto" (*deliberazione n. 19/2012/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto*);
- all'ampliamento della casistica di applicazione delle sanzioni;
- alla disciplina sulle somme rimosse a seguito di attività di sollecito e di accertamento dell'Ufficio Comunale nei casi di omessa/tardiva comunicazione e/o versamento dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 13 del 19 gennaio 2016 avente ad oggetto: "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche.*" e successiva rettifica con provvedimento n. 141 del 23 giugno 2016;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di approvare le modifiche al "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*" inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

RITENUTO, altresì, di predisporre un'adeguata comunicazione rivolta sia ai turisti sia ai gestori delle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno secondo le previsioni regolamentari;

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*";

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/10/2016, prot. n.55568;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 11.07/2016 ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze in data 10.11.2016;

VISTO l'emendamento proposto in seduta consiliare del 17.07.2017 dai Consiglieri di maggioranza, con parere favorevole espresso per la regolarità contabile e tecnica in medesima data (vedi prot. 35403 del 18.07.2017 allegato al presente atto), ed approvato con 12 voti favorevoli e 4 contrari;

UDITO il dibattito consiliare;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI APPROVARE le modifiche al “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*” inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) DI DARE ATTO che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sarà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive per portarla a conoscenza dei turisti;

3) DI DARE ATTO che si procederà alla trasmissione telematica invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della presente deliberazione mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.

Letto, approvato sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Ignazio Roberto Garaffa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Geom. Giovanni Scucces

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell' Ente : www.comune.modica.gov.it .

Modica,li

Il Segretario Generale



Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione ,attesa che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 21 LUG, 2017 al - 4 AGO, 2017 , ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica,li

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVIA'

La presenta deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1. della L.R. , 44 /91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica, li

Il Segretario Generale



CITTA' DI MODICA



Deliberazione del Consiglio Comunale

Data Sessione Atto N.

OGGETTO:

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la _____ convocazione il _____ assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica.

Modica, 11-7-2016

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del III Settore
rag. Giovanni Bianco



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità contabile

Modica, 10.11.2016

Il Responsabile di Ragioneria
Il Responsabile del II Settore



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1 recita:
"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.";

VISTE:

- la delibera Consiliare n. 10 del 15 febbraio 2013 con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica e, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 2 maggio 2013 di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2013 formulate in riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale sopra richiamato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 dell'8 maggio 2013 con la quale sono state modificate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2013;

CONSIDERATO che si può procedere ad alcune modifiche del regolamento di che trattasi e in particolare con riferimento:

- alla modifica delle categorie per l'applicazione dell'esenzione;
- alla previsione del caso di rifiuto dell'ospite a versare l'imposta;
- all'unificazione e ampliamento a tre mesi del termine di presentazione della comunicazione obbligatoria e del versamento dell'imposta;
- all'attribuzione al gestore della struttura ricettiva della qualifica di "agente contabile di fatto" (*deliberazione n. 19/2012/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto*);

- all'ampliamento della casistica di applicazione delle sanzioni;
- alla disciplina sulle somme riscosse a seguito di attività di sollecito e di accertamento dell'Ufficio Comunale nei casi di omessa/tardiva comunicazione e/o versamento dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 13 del 19 gennaio 2016 avente ad oggetto: "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche.*" e successiva rettifica con provvedimento n. 141 del 23 giugno 2016;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di approvare le modifiche al "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*" inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

RITENUTO, altresì, di predisporre un'adeguata comunicazione rivolta sia ai turisti sia ai gestori delle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno secondo le previsioni regolamentari;

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*";

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, prot. n. _____;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI APPROVARE le modifiche al "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*" inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) DI DARE ATTO che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sarà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive per portarla a conoscenza dei turisti;

3) DI DARE ATTO che si procederà alla trasmissione telematica invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della presente deliberazione mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Burderi Gianluca certifica che la determinazione ad oggetto: "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche.*" è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal _____ al _____, senza opposizioni.

N. Albo Informatico _____

Il presente atto viene certificato con firma digitale
Il Responsabile della Rete Civica


Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Città di Modica

Proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno



Articolo 1 Principi generali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica.

2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, residence che operano sul territorio comunale.

Articolo 3 Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica, per il turismo riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti;
- cofinanziamento di interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere saranno concertati nell'ambito del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica", sul quale il Comune esercita funzioni di indirizzo,

direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse, nei limiti imposti dall'art.22 dello Statuto del Consorzio. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco relazionerà al Consiglio Comunale sugli interventi realizzati o finanziati.

3. Le relazioni di cui al comma precedente, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al comma precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi di esazione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Modica. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive, unico tenuto al pagamento dell'imposta, in coerenza con quanto prevede l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per il quale l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.

2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali all'esazione dell'imposta è il Gestore della struttura ricettiva, d'ora innanzi il Gestore, presso la quale sono ospitati i soggetti. Gli obblighi strumentali all'esazione sono descritti ai successivi articoli 6, 7 ed 8.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità.

2. L'imposta non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i soggetti minori di 18 anni;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; è consentita l'esenzione per due accompagnatori se il paziente è minorenne; l'applicazione di tale esenzione è subordinata al rilascio al gestore, da parte

dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

c) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);

d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa;

e) ~~soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per~~ fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) soggetti che alloggiano per motivi di studio;

g) i dipendenti pubblici in missione;

h) soggetti che usufruiscono di pernottamenti gratuiti;

i) soggetti disabili che necessitano di assistenza continua, in ragione di un accompagnatore per paziente; è consentita l'esenzione per due accompagnatori se il soggetto è minorenne;

j) volontari aderenti ad associazioni riconosciute a norma di legge che prestano servizio in occasione di calamità naturali;

k) cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Modica, ai sensi del precedente art.4 comma 1.

2. I soggetti esenti, esclusi quelli di cui alle lettere a), i) e k), rilasciano al Gestore, che le conserva per eventuali controlli dell'Ufficio comunale competente, un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, secondo i modelli predisposti.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi non esenti corrispondono al Gestore l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Modica. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il Gestore conserva idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. Il Gestore è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modello ed a trasmetterlo al competente Ufficio comunale entro tre giorni lavorativi dal giorno del rifiuto.

5. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il Gestore segnala l'inadempienza compilando l'apposito modello e lo trasmette al competente Ufficio comunale entro tre giorni lavorativi dal giorno del rifiuto.

6. Il Gestore effettua trimestralmente, ed entro le scadenze di presentazione delle comunicazioni di cui al successivo articolo 8 comma 2, il versamento alla Tesoreria Comunale delle somme riscosse

a titolo di imposta di soggiorno, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio comunale.

7. Le somme da versare inferiori ad € 50,00 saranno aggiunte al versamento successivo, anche se complessivamente di importo inferiore al predetto importo.

8. Il Gestore, poichè maneggia e custodisce il denaro di pertinenza dell'erario pubblico, viene considerato agente contabile "di fatto", ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Essendo pertanto assoggettato alla relativa disciplina, presenta annualmente al Comune il "Conto della gestione dell'agente contabile" (Modello 21), entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio comunale. Nella stessa data consegue che l'eventuale mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura si configura anche come reato, al che segue l'adozione degli atti conseguenziali o la segnalazione alle autorità competenti.

Articolo 8

Altri obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Per permettere agli ospiti che pernottano presso la propria struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le esenzioni previste, il Gestore è tenuto a darne informazione in appositi spazi. È a cura del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica" la predisposizione di apposita informativa multilingue.

2. Il Gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione contenente informazioni rilevate nel trimestre solare, utili ai fini della determinazione e dell'esenzione dell'imposta, secondo il modello definito dal competente Ufficio comunale, al quale va trasmessa entro le seguenti scadenze :

Scadenza	Trimestre	Periodo di rilevazione
30 aprile	1°	dal 1 gennaio al 31 marzo
31 luglio	2°	dal 1 aprile al 30 giugno
31 ottobre	3°	dal 1 luglio al 30 settembre
31 gennaio	4°	dal 1 ottobre al 31 dicembre

La comunicazione va comunque effettuata anche nel caso in cui non vi sia nessun pernottamento nel trimestre solare.

Articolo 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei Gestori con esenzione di spese e diritti, può :
- invitare i soggetti passivi ed i Gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai Gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
 2. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 471/1997.
 3. Il rifiuto della compilazione del modello di cui all'art.7 comma 4 da parte del soggetto passivo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
 4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art.8 comma 2 alle prescritte scadenze, e per la violazione dell'obbligo di cui all'art.8 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
 5. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui all'art.7 alle prescritte scadenze da parte del Gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
 6. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997, mentre ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
- Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge n.296/2006.
7. L'Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate ai commi precedenti non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
 8. Le somme introitate dal Comune, comprensive di sanzioni, interessi ed ogni altro onere accessorio (spese postali, ecc.), a seguito di attività di sollecito e di accertamento dell'Imposta di soggiorno, saranno incamerate integralmente (100%) nelle casse comunali.
 9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre delle somme di cui al precedente comma 8 assegnandole al Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica, nella misura del 90%, per finanziare iniziative di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Articolo 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate

entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, dietro apposita istanza del gestore, ovvero rilevate d'ufficio, l'importo sarà recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8 c.2.
2. Nel caso in cui non si possa applicare il precedente comma 1, le somme in eccedenza saranno compensate, sempre su istanza del Gestore, con altre entrate tributarie ed extratributarie dovute al Comune.
3. Ove non sia possibile procedere alla compensazione il gestore può chiedere il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n.296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/1992.

Articolo 14 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

2. Il presente regolamento è altresì pubblicato per esteso dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo : www.comune.modica.gov.it.

3. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore e diventano efficaci decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'Albo pretorio di cui all'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

35403

18 LUG. 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sede

Oggetto: Emendamento.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Maggioranza, in riferimento al punto all'ordine del giorno relativo al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno,

Propongono

Emendamento all'art. 6 lett. (a)- modifica

Sono esenti dal pagamento dell'imposta

1) Sostituire (i soggetti minori di anni 18) con i soggetti minori di anni 14;

Inserire all'art. 6 lettera (L)

2) Sono esenti dal pagamento i cittadini di età superiore ai 70 anni;

3) Tale modifica al regolamento entrerà in vigore con decorrenza 01 gennaio 2018.

Cordialmente.

I Consiglieri di Maggioranza

Per la regolarità
Firma: F. B. W. W. B.
17/7/17
[Signature]

[Signature]
Giuseppe J. [Signature]
Luca [Signature]
Elio [Signature]

Per la regolarità
autografo: fondamentale
17/7/2017
[Signature]

[Signature]
Giovanni Coppola,
Saverio [Signature]
[Signature] [Signature]